



**Istituto Comprensivo TE4
San Nicolò a Tordino**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO - tel. 0861 232405 / 0861 58162 fax 0861 233627

C.F. 92025990679 Cod. Mecc. TEIC83100E e-mail: teic83100e@istruzione.it Pec: teic83100e@pec.istruzione.it
www.scuolesannicolo.gov.it

Teramo, 15/11/2016

AVVISO N.62

Alle docenti della Scuola dell'Infanzia,

Al personale ATA,

Al sito web,

Agli Atti

OGGETTO: Vigilanza sugli alunni della scuola dell'Infanzia: chiarimenti

In considerazione della specificità e dell'importanza dell'argomento di cui all'oggetto, e tenuto conto delle legittime preoccupazioni espresse dalle docenti della scuola dell'Infanzia circa l'obbligo di vigilanza sugli alunni minori durante le attività didattiche, nonché delle legittime preoccupazioni dei genitori che affidano i figli alla istituzione scolastica, si ritiene utile tracciare per sommi capi il quadro normativo che fa da sfondo all'argomento, con riferimento sia alle disposizioni concernenti le responsabilità civilistiche riguardanti l'obbligo di vigilanza sugli alunni minorenni, che alle norme riguardanti la responsabilità amministrativa.

In ordine al primo aspetto assumono rilevanza primaria gli articoli 2047 e 2048 del cod. civ.

Il primo prevede che “ in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace , salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Il secondo stabilisce che “ i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza . Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” pertanto l'art. 2048 pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso.

La lettura dei due artt. deve essere completata con l'art. 61 della L. n° 312 del 1980, ai sensi della quale “La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna , elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali , per danni arrecati

direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni , è limitata ai soli casi di dolo e di colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi..... “.

Le responsabilità, desumibili dal quadro normativo di cui sopra, sussistono sia nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia nel caso in cui l'autore del fatto sia un soggetto capace; inoltre si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita e anche ai danni che gli allievi possono causare a se stessi .

In particolare l'obbligo di vigilanza sui minori fa capo in generale al personale docente (all'uopo rileva il comma 5 dell'art. 29 del CCNL 29/11/2007 e nei limiti dell'art. 44 dello stesso contratto al personale ATA. Nello stesso profilo di area A – collaboratore scolastico è contenuto preciso riferimento ai “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione,..”

Le indicazioni di comportamento successive rappresentano, quindi, una tutela al proprio operato. Considerato che la Suprema Corte ha affrontato il problema della vigilanza statuendo quanto segue:

- “...l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale , dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a se stesso ”
- “L'arco temporale di tale obbligo (obbligo di vigilanza) perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale“
- “L'istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate”

Se ne desume che l'affidamento dei minori da parte dei genitori all'istituto scolastico comporta per questo e per chi agisce su suo incarico il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico, che costoro non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo , ma anche che non incorrano in comportamenti dannosi per l'ambiente e le strutture , si precisano alcune fondamentali norme cui attenersi.

Si ritiene utile evidenziare il dovere che incombe su famiglie, docenti e collaboratori scolastici, in merito alla vigilanza degli alunni.

La vigilanza costituisce innanzitutto un diritto per gli alunni, il diritto alla tutela dell'integrità fisica. A tale diritto corrisponde un preciso dovere che incombe sui genitori e sulla scuola.

Genitori e personale scolastico devono infatti collaborare affinché questo diritto venga tutelato.

La scuola ha l'obbligo e le responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato.

1. Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.
2. I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

A tale riguardo si rimanda alle norme di comportamento di docenti e ATA indicate nella Circolare sulla vigilanza, emanata il 9/9/2016 e alle indicazioni presenti nel Regolamento d'Istituto, consultabile all'indirizzo

http://www.scuolesannicolo.gov.it/attachments/article/117/regolamento%202016_17.pdf.

Si ritiene opportuno sottolineare, in particolare, quanto specificato al punto 4 della Circolare sopra detta:

“Nel caso in cui un docente, per improrogabili necessità, debba allontanarsi dalla classe per qualche minuto, dovrà prima chiedere al collaboratore scolastico in servizio di subentrare nella vigilanza.”

Questo accadrà, in particolare, al momento in cui un bambino dovrà usufruire del bagno: per nessun motivo il bambino dovrà recarsi al bagno da solo, né dovranno essere lasciati soli i bambini della classe; perciò, in assenza di altra insegnante in compresenza, la docente dovrà sempre ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico.

Nel caso in cui, a causa dell'esigua dotazione di organico ATA non imputabile in alcun modo alla sottoscritta, sia presente nel plesso un solo collaboratore scolastico, che non può sorvegliare contemporaneamente sia il bagno che la porta d'ingresso, è richiesta una maggiore attenzione da parte di tutto il personale per evitare l'allontanamento di un allievo dall'aula.

Sarà perciò cura delle docenti evitare il verificarsi di comportamenti e situazioni che possano provocare distrazione e rendere più difficile la vigilanza dei bambini; in particolare:

1. evitare in ogni modo attività e giochi che possano generare situazioni di confusione;
2. evitare di intrattenersi a parlare con i genitori degli alunni se non si è in compresenza;

Si confida nell'esperienza e nella professionalità, fino ad ora dimostrate da tutto il personale.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adriana Piscella